



COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri Consiglio Comunale

N° 39 Reg. Del.
Del 15/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018 E ALIQUOTE TARI-(TARIFFE TARI 2018).

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore 13,00 nella sala delle adunanze del Comune di Laureana di Borrello, si è riunita, nelle persone sotto indicate, la Commissione Straordinaria nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017, per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 143 del D. lgs 267/2000:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	Dr.ssa Maria Luzzza - Vice prefetto	Commissario	X	
2	Dr.ssa Adele Mirra - Vice prefetto	Commissario	X	
3	Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario	Commissario	X	

Presenti 3 Assenti //

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario Comunale Dott. Attilio Meliaddò, con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art.97 del D.lgs 267/2000.

Vito il D,lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali";

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto;

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE e attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del Consiglio Comunale
Dr.ssa Maria Luzza , Dr.ssa Adele Mirra, Dr. Matteo De Marinis

Visto il T.U. Leggi Ordinamento EE. LL. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n° 267.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l’elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l’applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all’interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall’allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

RILEVATO che per la redazione del piano finanziario sono stati considerati i costi relativi ai fabbisogni standard come previsto dalla normativa vigente;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale recante alla Parte II^A la disciplina della componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.;

VISTI il **Piano finanziario** tari 2018 e le **relative tariffe per il 2018**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO inoltre l’articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle

previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ad esempio di valenza sociale ;

DATO ATTO che la copertura finanziaria di tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, e del comma 2 dell'art. 26 del regolamento deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ;

RITENUTO di approvare il PIANO FINANZIARIO TARI e conseguentemente le relative aliquote tariffarie;

Vista la Legge 2017, n. 205 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2018)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci degli Enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** (Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018), con il quale Il termine per la **deliberazione del bilancio di previsione** da parte degli **Enti Locali** è stato ulteriormente differito al **31 marzo 2018**.

VISTO l'art. 172, comma 1°, lettera e), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale, tra gli allegati al bilancio di previsione, annovera “le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, [...], nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

;

DELIBERA

- 1) **di approvare** per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 12 del relativo Regolamento comunale, il piano finanziario TARI E LE RELATIVE tariffe TARI 2018 COME DA ALLEGATO al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
- 2) **di stabilire**, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento TARI, una specifica agevolazione per le utenze domestiche condotte da persone fisiche nel cui nucleo familiare vi siano soggetti portatori di handicap, riconosciuti ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3, i quali saranno esclusi dal calcolo dei componenti il nucleo familiare, salvo il caso di nuclei familiari con unico componente, dando atto che la copertura finanziaria di tali agevolazioni sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, e del comma 2 dell'art. 26 del regolamento comunale;
- 3) **di stabilire** per l'anno 2018 il versamento del tributo comunale TARI in n. 3 rate – tra acconto e saldo - scadenti il I° acconto il 30 ottobre 2018, il II° acconto il 31 dicembre 2018 e il saldo 28 febbraio 2019;

- 4) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000.

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO 2018 E TARIFFE TARI 2018

PARERI SULLA DELIBERA

Letto, confermato e sottoscritto

**La Commissione Straordinaria
F.to Luzzza- Mirra- De Marinis**

**Il Segretario Comunale
F.to Dot Attilio Meliadò**

PARERI SULLA DELIBERA

Parere Regolarità Tecnica	Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere	Si esprime parere
FAVOREVOLE	FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Il Responsabile del Servizio

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :

- Disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio, addì 30/03/2018 per giorni 15 consecutivi (Registro Pubblicazioni n°

L'addetto all'Albo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- che la presente delibera:

- E' stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/03/2018 al _____

- è divenuta esecutiva il _____ decorsi senza reclami 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo 267/2000

Laureana di Borrello li 30/03/2018

**Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò**